



Sede sociale e commerciale:

VIA I SETTEMBRE, 84 98122 MESSINA (ME) Tel. 090771533 Fax 090771534

U.I.C. N° 12733 ABI N° 190900 Capitale sociale € 1,880,000.00 Partita IVA/Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. ME 107781

FOGLIO INFORMATIVO

Il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato direttamente o in nome e per conto della Banca mandante dalla TICS S.p.A., con Sede sociale e commerciale: via Primo Settembre, 84 - 98122 MESSINA - Tel. 090.771533 - Fax 090.771534; U.I.C. N° 12733 - ABI N° 190900 - Capitale sociale: € 2.070.000 - P.IVA / Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. 107781. L'acquisizione avverrà direttamente e per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

TICS S.p.A., Sede sociale e commerciale: via Primo Settembre, 84 - 98122 MESSINA - Tel. 090.771533 - Fax 090.771534; U.I.C. N° 12733 - ABI N° 190900 - Capitale sociale: € 2.070.000 - P.IVA / Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. 107781.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO/COMMITTENTE

- UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK S.p.A. - Direzione Centrale in via Calabria n. 31, 20158 Milano - Sito Internet : <http://www.clarima.it> - Capitale Sociale € 242.884.000,00 i. v. Iscritta al n. 1596659 del REA della Camera di Commercio di Milano - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 05140920017 - Partita IVA: 12916650158 - Cod. ABI 3218.5, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. In forza di procura per atto Notaio Sormani di Milano, rep. 300943, racc. n. 64767 del 27.05.2004:

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI PRESTITO

RIMBORSABILE ATTRAVERSO DELEGAZIONE / MANDATO IRREVOCABILE DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione di un dipendente, sia esso di azienda pubblica che privata, rappresenta un credito, sulla base di quanto stabilisce l'art. 5 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, quindi ogni lavoratore può contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota dello stipendio non eccedente il quinto dello stesso. Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, previamente rilasciato dal datore di lavoro, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e quindi per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente. Le caratteristiche principali dell'operazione di Cessione del PRESTITO rimborsabile attraverso delegazione / mandato irrevocabile di pagamento del quinto dello Stipendio (DEL) sono pertanto le seguenti:

■ **vigenza del rapporto di lavoro dipendente**

è scontato che il cliente, al momento della richiesta di prestito, deve avere un rapporto di lavoro in corso, regolare sia nella retribuzione sia nel servizio. Ad esempio, esso non deve essere soggetto a sospensione;

■ **produzione del certificato di stipendio**

il certificato o altro documento equipollente, che deve essere richiesto al datore di lavoro in duplice copia, ha la funzione di determinare la quota realmente cedibile la quale, come è noto, è pari al massimo ad un quinto della retribuzione mensile al netto delle ritenute;

■ **documento di sintesi**

una volta acquisito il certificato di stipendio e individuata la quota cedibile della retribuzione, verrà rilasciato un documento di sintesi che riproduce le condizioni del finanziamento in riferimento alle esigenze finanziarie del cliente e alla durata del prestito che può variare da 24 a 120 mesi. Unitamente a detto documento, o anche in epoca antecedente o immediatamente successiva, ma contestuale alla sottoscrizione del prestito, sarà consegnato anche l'Avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il presente Foglio Informativo;

■ **stipula del contratto di mutuo mediante cessione di quote dello stipendio - eventuali anticipi**

è il risultato finale dell'attività istruttoria iniziata a seguito della richiesta di finanziamento attraverso la presentazione del certificato di stipendio. Può essere preceduto, nella fase di lavorazione della pratica, da eventuali anticipi da detrarre successivamente dal netto ricavato dell'operazione di finanziamento. Le anticipazioni sul prestito hanno la funzione di soddisfare le immediate esigenze economiche della clientela, sono di norma di breve durata ed hanno un costo rappresentato da un tasso di interesse fisso rapportato alla reale durata dell'anticipazione. In caso di mancato perfezionamento della pratica di finanziamento principale, l'anticipazione ricevuta dovrà essere restituita sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi sino ad allora maturati e calcolati in base al tasso indicato in contratto;

■ **oneri accessori**

le spese di notifica, postali e ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio che saranno forfetariamente quantificate e dovute all'intermediario per l'attività istruttoria, verranno detratte dal netto ricavato dell'operazione di finanziamento;

■ **cessione dei diritti sulla quota di stipendio ceduta**

a seguito del mandato espresso sul contratto di prestito su delega di quote di stipendio, l'amministrazione ceduta, a norma delle disposizioni del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180, degli artt. 1260 c.c. e segg. e 1723 c.c. e segg., è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del prestito trattenendola sulla busta paga del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della TICS S.p.A. finché sussiste il rapporto di dipendenza;

■ **assicurazione dell'ammontare del prestito e garanzie in genere;**

per maggiore tutela di tutte le parti contrattuali e oltre alla garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando, all'atto del perfezionamento del contratto di prestito su delega saranno stipulate due polizze assicurative a copertura del rischio impiego e di quello sulla vita del lavoratore il cui costo sarà detratto dal netto ricavato. Le polizze garantiscono la copertura del debito in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro. È importante sottolineare che la polizza stipulata per il rischio della perdita dell'impiego costituisce una garanzia soltanto per il mutante; essa infatti non estingue il debito del lavoratore mutuatario, il quale sarà comunque tenuto al rimborso nei confronti della compagnia di assicurazioni che avrà indennizzato l'ente mutante estinguendo il debito. Per contro, la polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del mutuatario, lasciando manlevati gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. Ove non fosse stipulata polizza assicurativa o emessa garanzia INPDAP, il debito potrà essere garantito anche da cambiale;

■ **rata costante a tasso fisso**

il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal cliente, è effettuato con rata costante a tasso fisso comprensiva di sorta capitale ed interessi.

■ **costi dell'operazione**

il costo complessivo del prestito è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni bancarie corrisposte per l'istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione; 3) dalle commissioni dovute alla TICS S.p.A. abilitata all'offerta fuori sede; 4) dal premio delle polizze di assicurazione contro i rischi impiego e morte o dalle altre garanzie di cui si è detto; 5) dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali, di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali;

■ **estinzione anticipata e rinnovo**

il cliente, qualora ne avesse il desiderio, potrà provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso sarà tenuto a corrispondere alla TICS S.p.A. una somma comprensiva delle rate a scadere al netto degli interessi futuri non ancora maturati (T.A.N.) e verserà quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a minimo Euro 30 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo. Tuttavia, se l'estinzione fosse finalizzata all'erogazione di un altro prestito, al cliente sarà liquidata la differenza tra il netto ricavato erogabile in base alla nuova operazione di finanziamento ed il debito residuo del precedente prestito. L'intermediario sottolinea e desidera che il cliente abbia ben chiaro e comprenda bene il fatto che nell'eventualità di estinzione anticipata del prestito, non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6. È quindi importante che il cliente valuti opportunamente i costi ed i benefici dell'estinzione anticipata;

■ **tempo dell'esecuzione dell'operazione**

l'importo costituente il netto ricavato del prestito sarà erogato successivamente all'aver ottenuto il benestare/nulla osta da parte dell'Ente preposto o del datore di lavoro ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque allorché la TICS S.p.A. sarà in possesso della documentazione propedeutica al prestito. Eventuali ritardi nell'emissione della documentazione necessaria è fatto imputabile al cliente e non all'intermediario in quanto è certamente potere del cliente adoperarsi affinché i documenti necessari all'erogazione del finanziamento siano rilasciati.

CONDIZIONI ECONOMICHE INERENTI IL PRESTITO RIMBORSABILE ATTRAVERSO DELEGAZIONE/MANDATO IRREVOCABILE DI PAGAMENTO.		
A) Tasso nominale annuo scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito*: 6,25 %	B) Commissioni bancarie*: 4 %	C) Commissioni TICS SpA*: 25 % (Comprensive di quelle corrisposte all'agente o mediatore eventualmente intervenuto nell'istruttoria del prestito)
D) Spese istruttoria pari a € 250,00 (di pertinenza TICS S.p.A.)	E) Costi assicurativi o di garanzia comprensivi di eventuali spese amministrative *: 11 % (Salva diversa valutazione del rischio specifico da parte dell'Assicuratore o garante).	F) Oneri erariali**: 0,25%
ESTINZIONE ANTICIPATA***: minimo € 40 e comunque non superiore all'1% del capitale residuo (di pertinenza di TICS S.p.A.)		
INTERESSI DI MORA: pari al tasso nominale annuo sopra indicato maggiorato di 2 punti percentuali (di pertinenza di TICS S.p.A.)		
VALUTA OPERAZIONE: 30 gg. antecedenti la scadenza della prima rata stabilita con il piano di ammortamento. Qualora il netto ricavato sia erogato prima dei 30 gg., nulla è dovuto essendo tale perdita di valuta ricompresa nelle commissioni della TICS S.p.A.		
INTERESSI DI MORA: pari al tasso nominale annuo sopra indicato maggiorato di 2 punti percentuali (di pertinenza di TICS S.p.A.)		
- Taeg (1) / Isc.***: 33%	Taeg / T.E.G.****: (Non superiore alla misura massima imposta per legge) %	(per operazioni inferiori a 5.000,00 euro)
- Taeg (1) / Isc.***: 27,50%	Taeg / T.E.G.****: (Non superiore alla misura massima imposta per legge) %	(per operazioni superiori a 5.000,00 euro)
I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime.	*Valori calcolati sul capitale lordo mutuato.	**Gli oneri erariali sono calcolati sul valore attuale del prestito.
Definito in legenda	*Con esclusione dei costi assicurativi / garanzia e degli oneri erariali	(1)Giusta comunicazione Banca D'Italia n. 0040 del 22/07/2003

Per comodità e opportuna conoscenza del cliente, si riportano di seguito tutte le clausole contenute in un contratto tipo. Viste le finalità informative, è chiaro che sono stati lasciati in bianco i campi variabili relativi ai dettagli economici:

Art. 1: rimborso delle rate, spese, modalità essenziali di pagamento e dettagli sulle condizioni economiche.

Ai fini del presente contratto, il Mutuatario si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Mutuante, dell'importo lordo di euro ***** che si obbliga a restituire mediante delegazione/mandato irrevocabile di pagamento in base alle vigenti disposizioni di legge con riguardo particolare, ma non esclusivo, al Testo Unico approvato con il DPR 05.01.1950 n. 180 e relativo regolamento di cui al DPR 28.07.1950 n. 895 unitamente alle norme del codice civile e disposta con atto in calce al presente documento, di n. *** quote dello stipendio, uguali, mensili, e consecutive, di euro ***** ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo del***** % a scalare mensilmente, pari a complessivi euro ***** per l'intera operazione, trattenuto anticipatamente; pertanto, il valore attualizzato del prestito ammonta ad euro *****, somma dalla quale saranno detratti altresì gli importi per commissioni, spese, polizza assicurativa (o cambiale) e di tutti gli altri oneri a suo carico di cui alla tabella soprastante. La modalità di pagamento attraverso delegazione / mandato irrevocabile di quota dello stipendio è convenuta dalle parti come essenziale ed ineliminabile al punto che ogni diversa forma di rimborso comporta il diritto della Mutuante alla risoluzione del contratto.

Per effetto del prestito concesso, il Mutuatario conferisce all'Amministrazione da cui dipende delegazione/mandato irrevocabile di pagamento ai sensi degli artt. 1269 e art. 1723, comma secondo del codice civile, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione euro ***** per n. ** mesi, a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili alla Mutuante sul c/c bancario n. bancario n. _____, oppure sul c/c _____

intestato a TICS S.p.A. E' facoltà della Mutuante modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento le anzidette modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno essere versate le stesse.

A) Il Mutuatario, in sede di liquidazione del prestito, verserà in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo:

a1) la commissione bancaria/finanziaria complessivamente pari a Euro 127,57 a convenuta copertura -in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria- delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, ad esempio: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc;

a2) **** % del capitale lordo mutuato per altrettante commissioni dovute a TICS S.p.A., alla cui organizzazione -nella intermediazione del prestito- il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi per: 1) l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di registrazione e notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Mutuatario; 2) la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" (se ed in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7) ogni altra attività svolta dall'Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede;

a3) la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le spese di istruttoria tra le quali quelle di notifica, postali ed ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio pari complessivamente a Euro *** ;

a4) i premi/oneri anticipatamente dovuti relativi:

- alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita e della perdita dell'occupazione;
- alla polizza di assicurazione in virtù della quale il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi relativi alla perdita dell'occupazione anche a causa di morte;
- a cambiali (ove mancassero i requisiti minimi per l'emissione di polizza assicurativa), tutte in funzione del rimborso del capitale mutuato, per un importo totale del premio pari a Euro ***** .

Il netto ricavo dell'operazione è pari ad euro ***** .

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e l'Indicatore Sintetico del Costo (I.S.C.) sono pari a **** % giusta comunicazione Banca d'Italia n. 0040 del 22.07.2003. Il T.A.E.G./T.E.G. relativo al presente prestito è pari a **** % con esclusione dei costi assicurativi e degli oneri erariali. Il T.A.E.G. è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 06.05.2000.

C) In caso di ritardo od omissione del versamento delle somme di cui alla delegazione/mandato, è facoltà della TICS S.p.A. richiedere gli interessi di mora pari al tasso nominale annuo del presente contratto maggiorato di due punti. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento.

D) In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a1), a2), a3) e a4) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art 3. Conseguentemente, il Mutuatario godrà esclusivamente dell'abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non fruito. Il Mutuatario verserà altresì, quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo pari a minimo 30 euro e comunque non superiore all'1% del capitale residuo.

Art. 2: netto ricavo e recesso della Mutuante.

Il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo dell'operazione di finanziamento se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) dell'art. 1.

Ove non fossero emessi e rilasciati tutti i documenti necessari secondo l'insindacabile giudizio della TICS S.p.A., alla erogazione del netto ricavo nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, quest'ultima potrà recedere dal rapporto in quanto l'eventuale incompletezza della documentazione necessaria è fatto imputabile al Mutuatario, seppur indirettamente.

Art. 3: spese.

Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, sia al momento della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente pretese dall'Amministrazione delegata per ogni esigenza ulteriore, anche successiva all'instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario, sono a carico del medesimo il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo, venisse richiesta dal delegatario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza della somma delegata.

Art. 4: inadempimento.

Il mancato pagamento anche di una sola rata relativa alla somma finanziata, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto, produrranno lo scioglimento dello stesso, con conseguente facoltà della Mutuante di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute.

Art. 5: trasferimento presso altro datore di lavoro.

Qualora dopo la concessione del prestito, il Mutuatario fosse trasferito alle dipendenze di un altro datore di lavoro, lo stesso conferisce, ora per allora, delegazione/mandato irrevocabile alla nuova Amministrazione a prelevare mensilmente dalla retribuzione le rate residue per rimborso del prestito ed a versarle sui conti correnti sopra citati.

Art. 6: cessazione dal servizio.

Il Mutuatario si obbliga altresì a delegare/conferire mandato irrevocabile affinché il datore di lavoro trattenga, in un'unica soluzione , in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione, nonché sull'indennità di licenziamento e/o su qualsiasi somma dovuta in dipendenza del rapporto di lavoro ovvero dovuta a qualunque titolo e denominazione da qualsiasi ente di previdenza o di assicurazione, l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, da versare secondo le modalità innanzi espresse. Sarà, inoltre, inibito al Mutuatario di proporre azioni od eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non avrà versato prima l'importo delle rate fino a quel momento non rimosse; pattuizione questa formulata ai sensi dell'art. 1462 c.c. che lascia, però, salva la successiva azione di ripetizione per quanto fosse stato indebitamente pagato.

Il Mutuatario si impegna, sino all'integrale rimborso del prestito, a non avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, c.c. per tutta la durata del prestito. L'Amministrazione datrice di lavoro prenderà atto di tale rinunzia -che è irrevocabile- e vi si uniformerà.

Art. 7: surroga.

La compagnia di assicurazione sarà sostituita al Mutuante in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Mutuatario, non escluso quello di cui all'art. 6 del presente atto, per le somme che dovesse eventualmente pagare in ragione della operatività della garanzia rischi di impiego.

Art. 8: deroga.

In deroga all'art. 190 del codice civile, il Cessionario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del suo credito, sui beni personali del coniuge coobbligato.

Art. 9: recesso del Mutuatario.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 15.01.1992, n. 50, si porta a conoscenza del Mutuatario che lo stesso potrà recedere dal contratto sottoscritto con la TICS S.p.A.. Il recesso dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: TICS S.p.A., via Primo Settembre, 84, 98122 MESSINA. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire alla Mutuante quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione oltre alle spese ed oneri accessori sostenuti.

Art. 10: comunicazioni periodiche.

La Mutuante fornisce per iscritto al Mutuatario alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Art. 11: reclami.

Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della TICS S.p.A., via Primo Settembre, 84, 98122 MESSINA, cui il Mutuatario dovrà indirizzare eventuali doglianze e che sarà tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 60 dal ricevimento.

Art. 12: controversie.

Per ogni eventuale controversia, il Foro competente sarà quello di legge. Il Mutuatario elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, presso la su indicata residenza o alternativamente presso l'Amministrazione dalla quale dipende e si impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Mutuatario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1: rimborso delle rate, spese, modalità essenziali di pagamento e dettagli sulle condizioni economiche. Art. 2: netto ricavo e recesso della Mutuante; Art. 4: inadempimento; Art. 5: trasferimento presso altro datore di lavoro; Art. 6: cessazione dal servizio; Art. 8: deroga.

Dichiaro di aver attentamente letto e ben compreso il contenuto della presente informativa, nonché di averne avuto copia unitamente all'Avviso contenente le principali norme di trasparenza.

IL SOGGETTO ABILITATO alla identificazione e informativa pre-contrattuale

IL MUTUATARIO

_____ li _____

***** LEGENDA**

T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito; rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.		
I.S.C. - Indicatore Sintetico di Costo Calcolato conformemente al T.A.E.G.	Valuta È il giorno dal quale decorrono gli interessi a credito ovvero a debito sulle somme dovute	Ammortamento Indica il piano rateale di rimborso con quota capitale ed interessi.
Interessi di Mora Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito.		